



COMUNE DI CONA

(Città Metropolitana di Venezia)

Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273
Web: www.comune.cona.ve.it
PEC: comune.cona@pec.it



CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 14 del 28/05/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione Straordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: FISSAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2021, DEI SEGUENTI TRIBUTI COMUNALI: IMU , ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF E FISSAZIONE TETTO AUMENTI TARI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL PEF 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Maggio alle ore 19:37 nella sala delle adunanze, previ inviti diramati in tempo utile ai Sigg.ri Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

N.	NOMINATIVO	P	A
1	AGGIO ALESSANDRO	P	
2	MONTECCHIO FRANCESCA	P	
3	NALIN SANTE	P	
4	LAZZAROTTO GIORGIO	P	
5	STURARO GINA BARBARA	P	
6	BISCA DINO		AG
7	FONTOLAN TOMAS	P	
8	BATTISTINI DARIO	P	
9	FONTOLAN FRANCESCO	P	
10	PANFILIO ALBERTO	P	
11	FERIGOLLI ROBERTO		AG
12	NECCHIO FRANCO	P	
13	BOTTIN ANTONIO	P	

Presenti: 11 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori: MONTECCHIO FRANCESCA, LAZZAROTTO GIORGIO, PANFILIO ALBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE, Dott. Ennio Callegari, assiste alla seduta.

IL SINDACO Alessandro Aggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco Aggio spiega ai convenuti l'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è competenza del Consiglio Comunale, la fissazione delle aliquote ovvero delle tariffe:

- dell'addizionale comunale all'IRPEF,
- dell'IMU (Imposta municipale propria),
- della Tari (Tassa dei rifiuti);

Vista la nota del CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - Prot 0000041 del 28/01/2021 Tit 3 Cl 01 Fasc 018, avente ad oggetto "Applicazione metodo tariffario Arera: determinazione parametri di competenza dell'ETC, percorso di validazione dei PEF 2021 e conseguente manovra tariffaria 2022;

Considerato che con la citata nota 41 il Consiglio di Bacino ha adottato il seguente indirizzo relativamente alla manovra tariffaria 2021 *"Per assicurare il raggiungimento dei miglioramenti di qualità previsti dall'Assemblea di bacino (deliberazioni di Assemblea di Bacino n. 2 del 20.02.2020 e n. 3 del 26.06.2020) da attuare già dal triennio 2020-2022, nonché per valorizzare gli investimenti realizzati per l'implementazione delle modifiche del perimetro gestionale del servizio avvenute negli ultimi anni (passaggio da raccolte stradali a raccolte porta a porta raggiungendo elevati percentuali di raccolta differenziata, superiori anche all'obiettivo di piano regionale del 76%, interventi su centri di raccolta, anche intercomunali, attivazione di sistemi porta a porta anche nei comuni turistici, ecc.), l'effetto di incremento derivante dall'applicazione del metodo tariffario ARERA potrà comportare l'aumento massimo del 6,6% per tutta l'area di competenza"*;

Considerato quindi che, a mente dell'atto di indirizzo del Consiglio di Bacino *"l'incremento massimo delle tariffe 2021 è del 6,6% sia per le Amministrazioni Comunali in regime TARI che per quelle in regime TARIP, rispetto alle tariffe 2020 (ovvero le tariffe 2019 applicate anche per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del decreto Cura Italia), ad esito dell'assemblea di Bacino per la validazione dei PEF 2021, tenendo conto anche delle risultanze dei PEF 2020 riportate ai sensi delle delibere di Assemblea di Bacino n. 11 del 30.11.2020 e n.17 del 18.12.2020"*;

Dato atto che l'ente gestore, per le motivazioni sopra esposte, non ha ancora provveduto a trasmettere il PEF per l'anno 2021, ma che l'atto di indirizzo prevede un aumento delle tariffe pari al 6,6% rispetto il PEF 2020 ;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto "DL Sostegni", il quale, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021;

Tenuto conto che :

- il citato D.L. 41/2020 reca importanti disposizioni inerenti alla TARI e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato;
- lo slittamento si è reso necessario soprattutto in ragione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 il quale, recependo le direttive espresse in ambito comunitario, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006 ossia al Testo Unico dell'Ambiente (TUA) in

ordine alle quali i Comuni impositori dovranno rivedere l'intera gestione del tributo nonostante siano ancora tanti i punti di domanda non chiariti dalla normativa di riferimento.

- la scadenza del 30 giugno per l'adozione delle tariffe tari 2021 è troppo a ridosso del termine del 31 maggio previsto per l'uscita delle imprese dal servizio pubblico, e crea un calendario molto difficile da rispettare;
- i Comuni devono attendere il 31 maggio per capire quali sono le attività economiche che hanno optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico. Si tratta di un'informazione necessaria per la determinazione delle tariffe perché incide sul gettito del tributo ed un mese di tempo non è sufficiente per elaborare e per concludere la procedura di approvazione delle tariffe tari 2021.

Visto il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 48 – comma 10 – della legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 1 – comma 10 - della legge n. 191/1998;

Visto che l'Imposta Municipale Propria (Imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ;

Considerato che di fatto non vi sono sostanziali novità nella regolamentazione della Nuova Imu rispetto al passato, se non le esenzioni previste dall' art. 1, commi 48 e 49 della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) ;

Dato atto che le aliquote di base fissate dalla citata normativa sopravvenuta sono le seguenti:

- L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato, altresì, che continuano ad essere esenti dall'imposta:

- a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004 indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200,

Vista la manovra finanziaria 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", con la quale, all'art. 1, comma 599, esenta dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, ovverosia:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivisiano anche gestori delle attività esercitate;
- c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Considerato inoltre che la citata manovra finanziaria 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" con i commi 48 e 49 dell'articolo unico, riduce alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Le agevolazioni si sostanziano quindi:

- nella riduzione a metà dell'imposta municipale propria (IMU);
- nell'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi.

Preso atto che sono previste le seguenti agevolazioni:

- Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento.
- La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 21 in data 27.02.2020, con la quale l'Amministrazione ha proposto al Consiglio di approvare l' aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2021 nella misura dello 0,8 % (0,8 punti percentuali);

Dato atto che è intenzione del Comune di applicare per l'IMU e l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021 le stesse tariffe applicate nel 2020;

Ritenuto che la fissazione delle aliquote sopra indicate garantisca l'equilibrio finanziario del bilancio;

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente statuisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 67 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.103 del 30-04-2021, con il quale è stato prorogato al 31.05.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 ;

-DATO atto che l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato in presenza del provvedimento di differimento dei termini di approvazione del bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr. Tiziano D' Angelo, acclarato al prot. com.le 4327/2021, che dà atto della coerenza e della congruità e attendibilità contabile delle previsioni tributarie;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istituito il provvedimento ed il soggetto che ha sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi di seguito riassuntivamente riportati:

Il Sindaco relaziona sul punto. Fa presente come non sia stato ancora validato il Pef da parte del consiglio di bacino. Spiega la situazione e l'iter di approvazione del piano finanziario. Riguardo a Imu ed addizionale fa presente come siano invariati. Fa presente come sul Pef vi sia un emendamento spiegandone il contenuto.

Il Cons. Bottin riguardo all'emendamento fa presente come non vi sia validazione e che non vi è alcun parere. Rileva come non sia possibile l'aumento se non vi è alcun parere, che è superiore ai limite di legge e cita determina dell'ufficio finanziario. Ricorda quanto detto nelle precedenti sedute.

Il Cons. Panfilio fa presente come non sia il comune a decidere, che vengono scaricati i costi di investimento e ricorda quanto fatto nel passato riguardo all'entrata in Veritas. Ritiene che sia possibile ridurre il costo indicandone le modalità e manifesta delle perplessità riguardo al controllo analogo.

Il Cons. Bottin evidenzia l'aumento di costo del Pef.

Il Cons. Panfilio ritiene che scarichi sui privati i costi e rileva come la situazione dei bidoni sia stato un risparmio sui costi.

Il Sindaco fa presente come l'operazione fosse possibile allora mentre oggi sono cambiati i parametri, dove chi ha fatto investimenti si trova più penalizzato.

Il Cons. Panfilio si sofferma su possibili modalità gestionali che possano portare a dei risparmi.

Il Cons. Lazzarotto ricorda quanto detto dal dirigente Veritas riguardo al recupero dell'evasione.

Il Cons. Panfilio ritiene che con la spedizione dei bollettini sia possibile una minor evasione e che il gestore non sia in grado di sapere quanto sia l'evasione.

Il Cons. Necchio fa presente come la materia sia complessa e che sia opportuno avere qualcuno che spieghi la situazione. Ritiene che se tutti pagassero si sarebbe nei limiti previsti. Evidenzia come con l'emendamento si abbia un valore più alto.

Il Sindaco fa presente come l'emendamento sia prudenziale in termini di bilancio.

Il Cons. Bottin manifesta perplessità e ricorda come vi sia la richiesta di un incontro.

Il Cons. Panfilio ricorda come sia il gestore che fa il Pef.

Il Sindaco fa presente come sia disponibile per un incontro anche con Veritas rilevando come non si approvi il Pef.

Con votazione espressa nei modi di legge che dà il seguente risultato:

Per l'emendamento

- n. 8 voti favorevoli
- n. 2 voti contrari (Necchio e Bottin)
- n. 1 astenuto (Panfilio)

Per la delibera

- n. 8 voti favorevoli
- n. 2 voti contrari (Necchio e Bottin)
- n. 1 astenuto (Panfilio)

DELIBERA

1) di fissare, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte narrativa del presente provvedimento, le seguenti aliquote per l'anno 2021:

- aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8 % (0,8 punti percentuali),
- aliquote IMU:
-

ALIQUOTE IMU 2021	
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,40%
Detrazione € 200,00 (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni Agricoli	1,06%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76%)	0,98%
Altri fabbricati	0,98%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Immobile merce	0,1%

- 2) Di dare atto che le aliquote sopra indicate rientrano nei limiti fissati dalle relative normative di riferimento e che l'adozione del provvedimento avviene entro i termini previsti di Legge;
- 3) di dare atto che la manovra finanziaria 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", esenta dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del

turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;

- 4) di dare atto inoltre che la citata manovra finanziaria 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” con i commi 48 e 49 dell'articolo unico, riduce alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi
- 5) Di dare atto che il gettito atteso per l'IMU, al netto dell'alimentazione del fondo di solidarietà, per l'anno 2021 è pari ad € 610.000,00;
- 6) Di dare atto che il gettito atteso per l'addizionale comunale 2021 è pari ad € 286.000,00;
- 7) Di dare atto che il gettito atteso per la Tari per l'anno 2021 è pari ad € 451.000, somma stimata sulla base dell' indirizzo relativo alla manovra tariffaria 2021 determinato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente sulla base del nuovo metodo tariffario Arera, che prevede un aumento massimo del gettito 2021 pari al 6,6% del gettito 2020;
- 8) Di dare mandato al Responsabile dei singoli tributi di provvedere all'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento, compresi gli adempimenti in materia di pubblicazione del provvedimento e delle connesse aliquote;

di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di Cons sezione “Amministrazione trasparente” –sottosezione “provvedimenti organi di indirizzo politico”, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 e s.m.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa nei modi legge che dà il seguente risultato:

- n. 8 voti favorevoli
- n. 2 voti contrari (Necchio e Bottin)
- n. 1 astenuto (Panfilio)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

OGGETTO:	FISSAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2021, DEI SEGUENTI TRIBUTI COMUNALI: IMU , ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF E FISSAZIONE TETTO AUMENTI TARI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL PEF 2021.
----------	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Alessandro Aggio

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott. Ennio Callegari

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)